



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 13/07/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 29.02.2020, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di essere titolare di un buono postale fruttifero della serie Q/P, emesso in data 6.12.1989. In merito, evidenzia che al momento del rimborso del buono, è stato offerto un importo inferiore rispetto a quello indicato nelle tabelle poste nel retro del buono. Chiede, dunque, che il Collegio riconosca il diritto del ricorrente ad ottenere le somme maturate a titolo di interesse del buono secondo i tassi riportati a tergo del titolo, dal 21° al 30°.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle richieste del ricorrente ed eccepisce che il titolo è costituito, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti i seguenti timbri: 1. sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P); 2. sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato. In particolare, sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato



oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. La questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono postale fruttifero emesso dall'intermediario convenuto.
3. Dalla documentazione versata in atti, emerge che il BPF oggetto del presente ricorso fa parte della serie Q/P, rispetto ai quali l'art. 5, del D.M. del 13.06.1986, prevede espressamente che *<<sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura dei competenti uffici, due timbri, uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi>>*.

Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13.6.1986, i buoni, nella parte anteriore, sono stati individuati dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie "Q/P".

Sul retro risulta essere stata apposta la stampigliatura della misura dei nuovi tassi da applicare sino al 20° anno successivo a quello di emissione, non risultando in alcun modo modificata la previsione relativa al calcolo degli interessi dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre del trentunesimo anno successivo a quello di emissione dei buoni.

E' orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, " il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... *sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti* ". E infatti il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ. Sez. Un., n. 13979 del 15.6.2007, ha affermato che se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (cfr. decisione n. 5674 dell'8.11.2013).

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.6.2007, debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso. Questo Collegio non può che confermare, in linea con l'orientamento espresso in seno all'Abf, il diritto della ricorrente ad ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei Buono per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI